

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI DEL NEI .

Art. 1- oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto della concessione

- il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’attività corsistica di motoria nelle palestre del centro sportivo Nei riguardante i corsi di motoria fitness specificati ai successivi artt. 2 e 4 .
- il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’attività corsistica della piscina del Nei riguardante l’assistenza al nuoto libero, la scuola nuoto per bambini, adulti ed anziani e i corsi di fitness in acqua, così come meglio specificati ai successivi artt. 2 e 4.

Le parti si impegnano a collaborare per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva al fine di proporre ai fruitori del centro la più ampia e diversificata offerta sportiva.

Art. 2 - periodo e luogo di svolgimento del servizio

CORSI MOTORIA

L’attività corsistica dovrà essere svolta dalla terza settimana del mese di settembre al 31 luglio dal lunedì a venerdì, come da offerta presentata in sede di gara, garantendo l’attività minima prevista negli allegati A1, A2 e A3 sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali.

Ulteriori sospensioni delle attività oltre a quelle specificate saranno consentite solo se preventivamente concordate con il competente ufficio. Il concessionario dovrà proporre modalità di recupero delle lezioni sospese.

L’attività sarà svolta nelle palestre del piano seminterrato e nella palestra al piano terra (solo parzialmente) del centro sportivo NEI negli orari compresi tra le 8.30 e le 23.00, come precisato nell’ allegato A3.

ASSISTENZA VASCA E CORSI NUOTO

Il servizio di assistenza dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno dal lunedì alla domenica , e l’attività corsistica da lunedì a sabato, da settembre a luglio, su 3 cicli di corsi (di norma a partire della terza settimana di settembre fino alla prima di giugno compresa) ed uno estivo (di norma a partire della seconda di giugno fino alla terza di luglio), garantendo l’attività minima prevista nell’allegato A2 e sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali.

L’impianto è aperto tutti i giorni, con interruzione dello stesso solo nei giorni di chiusura annuale programmata:

- 1 novembre, 8 dicembre
- Natale (dal 24 dicembre al 1 gennaio, compresi)
- Periodo pasquale (sabato, domenica, lunedì);
- 25 aprile, 1° maggio;
- 2 giugno;
- Tre settimane mese di agosto (dalla prima alla terza settimana compresa),

con i seguenti orari di apertura invernale ed estiva

orario invernale dal 1 settembre al 30 giugno

- martedì , mercoledì, venerdì dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
- lunedì, giovedì dalle ore 7.30 alle ore 24.00
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Nel periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto) gli orari verranno ridotti come sotto specificato:

- martedì , mercoledì, venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.30;
- lunedì, giovedì dalle ore 7.30 alle ore 22.30
- sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
- domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

L'erogazione di servizi in orari ulteriori comporterà l'assunzione, da parte del Concessionario, dei relativi oneri di custodia.

Art. 3 - durata e valore del contratto

Durata : dal 01.01.2017 al 31.07.2019

Il contratto decorre dal 01.01.2017 relativamente alla stagione 2016/2017 mentre le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 avranno regolare svolgimento.

Il servizio dovrà essere reso come previsto al precedente art. 2 in base al programma gestionale presentato in sede di gara, garantendo comunque l'attività minima prevista nella tabella di programmazione annua delle attività (all. A1).

Il valore della concessione è stimato in €.839.319 ,00 IVA esclusa (calcolato in relazione al fatturato previsionale, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 50/2016).

Il concessionario, in condizioni operative normali, deve assumere il rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione e conseguentemente non verrà in alcun modo garantito il recupero dei costi sostenuti e/o degli investimenti eseguiti;

il concessionario, in condizioni operative normali, deve assumere il rischio di disponibilità legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite per la gestione dei servizi oggetto della concessione per volume e standard di qualità;

Dato atto che la procedura di selezione deve essere impostata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni pubbliche e che la concessione del servizio pubblico in oggetto rientra nei casi previsti dall'art. 164 del D. Lgs. 50/2016,

l' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga tecnica di cui all' art. 106 , comma 11 , del medesimo decreto.

Art. 4 - contenuti del servizio

Il servizio affidato consiste in:

- Organizzazione e gestione corsi sportivi;
- Organizzazione generale dei servizi offerti;
- Promozione attività;
- Raccolta iscrizioni c/o il Centro Sportivo
- Trattamento acque e acquisto prodotti chimici (da effettuarsi nel rispetto dei previsti parametri normativi).
- Manutenzione ordinaria del centro sportivo NEI negli spazi di utilizzo come indicato nell'allegato D.

Il piano delle attività minime da garantire per tutta la durata della concessione è descritto negli allegati A1, A2 e A3.

Il Concessionario è tenuto a garantire il monte ore minimo ivi previsto e a riservare gli spazi minimi previsti alle società sportive con concessioni temporanee di utilizzo, alle condizioni previste nel contratto: in particolare, le concessioni di cui agli allegati A5 e C verranno rilasciate

direttamente dall'Amministrazione comunale, che ne incamererà anche gli eventuali proventi. Per i rimanenti spazi/orari è facoltà del concessionario programmare ulteriori attività sportive/ricreative.

Art. 5 - vincoli del concessionario

Vincoli per il concessionario:

- a) corsi piscina: mantenimento dell'attuale pianificazione, come precisato all'allegato A2;
- b) corsi attività motoria: mantenimento corsi base nella loro attuale pianificazione e individuazione da parte del concessionario di ulteriori tipologie di corsi e della rispettiva pianificazione, come meglio precisato all'allegato A3;
- c) tariffe: mantenimento delle attuali tariffe per le attività predette, come meglio precisato all'allegato A4, con facoltà di sottoporre all'Amministrazione comunale un'ipotesi di revisione, documentata con l'andamento del quadro economico, con efficacia dalla seconda stagione sportiva (2017/2018);
- d) nell'ambito del piano attività di cui all'Allegato A1, gli utilizzi agevolati previsti nell'Allegato A5, alle tariffe ivi indicate;
- e) mantenimento delle tariffe di cui all'Allegato A4 per l'attività corsistica.
- f) mantenimento delle tariffe di cui all'Allegato A4 per la libera balneazione;
- g) accesso gratuito al nuoto libero, per tutta la durata della concessione, nelle fasce orarie dedicate al servizio, agli over 65 residenti a Monza che lo richiedano, durante il mese di agosto, dando riscontro all'Amministrazione Comunale nel mese di settembre della lista degli accessi effettuati;
- h) mantenimento tariffe agevolate anziani, diversamente abili, utenti servizi sociali e nuclei famigliari come da allegato A4;
- i) mantenimento utilizzi convenzionati definiti dal concedente sulla base delle attuali attività "agevolate", come meglio precisato all'allegato A5;
- j) mantenimento dei corsi di nuoto per le scolaresche di cui all'allegato A2;
- k) disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale a titolo gratuito della piscina per una mattina alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.15 , da settembre a giugno, per tutta la durata del contratto, (vdr. Allegato C) per attività di promozione sportiva organizzate dal Comune a favore delle scuole pubbliche. Tale disponibilità comporta l'organizzazione corsi con utilizzo gratuito della piscina e dei relativi servizi, compresi gli istruttori, per le scuole del territorio, per una mattina alla settimana (progetto "porta il banco in piscina");
- l) disponibilità per gli Istituti scolastici cittadini, nei restanti periodi, alle tariffe di cui all'allegato A4.
- m) mantenimento disponibilità piscina/palestre per 5 gg./annue a favore dell'Amministrazione comunale;
- n) mantenimento disponibilità palestra grande per gli istituti secondari di secondo grado autorizzati dall'Amministrazione Comunale per 36 ore settimanali da lunedì a sabato come esplicitato nell'Allegato 5;
- o) utilizzo gratuito, alle società locali che svolgono attività per i diversamente abili (in regime di convenzione con il Comune di Monza), della vasca (nel numero minimo di 2 corsie) per 12 ore/settimanali (nel periodo compreso da settembre a giugno);
- p) partecipazione alla festa del Quartiere Centro storico-San Gerardo con uno stand che presenti e promuova le attività del Centro;
- q) mantenimento della disponibilità delle palestre e della piscina all'Amministrazione Comunale, o ad altri soggetti dalla stessa indicati, compatibilmente con l'esigenza di rispettare altri non differibili impegni già assunti dal concessionario, per manifestazioni sportive pubbliche, per un massimo di 5 giornate annue. L'utilizzo dell'impianto si intende limitato dalle ore 8 alle ore 23.30; utilizzi parziali o limitati alla fascia oraria mattutina o pomeridiana saranno computati come mezza giornata. Restano esclusi i servizi accessori (es. allestimenti e disallestimenti effettuati in giorni diversi dall'evento

ecc...) che dovranno essere rimborsati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto beneficiario. In tale evenienza il soggetto organizzatore sarà responsabile di ogni danno eventualmente causato durante l'uso dell'impianto e ne rifonderà le relative spese; a suo carico sarà l'onere delle assicurazioni R.C. e degli adempimenti di sicurezza che si renderanno necessari per lo svolgimento di manifestazioni;

- r) fruizione della piscina agli utenti in possesso di tessera 10 ingressi non ancora scaduta all'atto di affidamento del servizio, fino ad esaurimento degli stessi;
- s) ristrutturazione del solarium della piscina nel primo anno di concessione con oneri di spesa a carico del concessionario(spesa prevista euro 26.000 più iva)

Art. 6 - assunzione e trattamento del personale dipendente

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il Concessionario è altresì tenuto a designare un professionista qualificato in possesso di attestato FIN per la qualifica di direttore sportivo e gestore di impianti natatori, che assumerà l'incarico di Referente Tecnico nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Referente Tecnico deve assicurare la propria presenza presso il centro con un orario minimo giornaliero preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale e dovrà sempre garantire la propria reperibilità telefonica nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di giustificato avvicendamento o di impedimento, il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Referente di pari qualifica e darne tempestivamente comunicazione con immediatezza all'Amministrazione Comunale.

Il numero delle unità lavorative impiegate dovrà rispondere alle vigenti norme di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio nonché la buona conservazione del patrimonio comunale.

Art.7 uso dei locali

Per il deposito degli attrezzi e del materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del Concessionario verrà concesso l'uso dei magazzini attrezzi del centro sportivo. Nei di cui il Concessionario potrà disporre per la conservazione dello stesso. Il Concessionario avrà altresì a disposizione un locale per le attività di segreteria connesse alla gestione dei servizi affidati: saranno a cura del Concessionario gli oneri relativi ad eventuali collegamenti per trasmissioni fonia in uscita e dati.

Art.8 - utilizzo attrezzature

Il Concessionario potrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, tutti gli impianti sportivi e le attrezzature in dotazione e messe a disposizione dal Servizio Sport.

Il concessionario sarà responsabile della custodia e della buona conservazione delle attrezzature durante l'utilizzo.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti per eventuali attrezzature utilizzate di proprietà del concessionario alle quali dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo di difficile rimozione indicante il nominativo o il contrassegno del concessionario stesso.

Art.9- obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell'impianto.

Art.10- cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art.11- controllo

Il Comune si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della gestione dei servizi in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende perseguire.

La vigilanza e il controllo sono espliciti dal Direttore dell'esecuzione o dai soggetti da lui incaricati.

Il Comune ha facoltà in ogni momento di prendere visione degli atti e/o dei documenti attestanti la gestione del servizio ed in particolare:

- Registri di cassa, corredato dalle pezze giustificative (matrici biglietti, abbonamenti, scontrini fiscali o altro);
- Libro matricola dipendenti; contratti di lavoro del personale impiegato all'interno dell'impianto e/o contratti d'opera professionale; certificati di abilitazione previsti per legge e/o da capitolato (bagnini, istruttori nuoto e varie discipline sportive, impiantisti); attestati di pagamento di natura retributiva e contributiva;
- Ricevute di pagamento del premio delle polizze assicurative richiesta dal capitolato.

Il Concessionario si obbliga a non porre eccezioni di natura alcuna all'esibizione dei documenti sopra indicati.

L'attività di verifica e controllo sull'adempimento delle attività contrattuali è effettuata di norma con cadenza semestrale.

Potranno altresì essere effettuate verifiche su segnalazioni dell'utenza o di altri soggetti interessati alle attività oggetto della concessione.

Fermo restando la facoltà del Comune di prendere visione della documentazione di cui sopra in qualsiasi momento, entro sessanta giorni dal termine della stagione sportiva (entro il 31 agosto di ogni anno) il Concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale:

- a) le scritture contabili di previsione e consuntive, regolarmente redatte e conservate in conformità alle normative applicabili in funzione della natura giuridica del Concessionario;
- b) dettagliata "relazione gestionale", corredata dai dati statistici sull'andamento gestionale delle varie attività previste nel programma di gestione. Nella relazione dovranno essere indicati i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza ed attività svolta.

Il Comune si impegna a trattare i dati così ottenuti in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente a tutela della riservatezza.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente contratto, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere.

Se, entro il termine assegnato, il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente contratto e provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 12 garanzia e spese contrattuali

L'aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, per la concessione del servizio, la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore della concessione mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 D. Lgs. 385/1993.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all' art.93 , comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all' eccezione di cui all' articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione - in originale - viene consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto della

stipulazione del presente contratto. In caso di inizio anticipato del servizio in pendenza della stipulazione, la cauzione o fideiussione definitiva deve essere presentata al RUP prima dell'inizio del servizio.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio con l'ufficio tecnico.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione

La cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13 - responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi. Il Concessionario, a mezzo degli operatori addetti, ha l'obbligo di controllare i titoli di accesso alle attività corsistiche, vigilando ed impedendo ai terzi non autorizzati di partecipare alle attività.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro: esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Art. 14 - assicurazioni

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno

anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Art. 15- corrispettivo della concessione e spese gestionali - modalità di pagamento

Spetta al concessionario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente contratto, il corrispettivo risultante dagli introiti delle tariffe pagate dai fruitori dei servizi gestiti dallo stesso.

Considerato che il servizio verrà svolto all'interno dell'impianto sportivo NEI, nel quale il concedente svolge altre attività proprie (sportello giovani, sala lettura, attività gestionale servizio sportivo) le spese gestionali sostenute dal Comune di Monza saranno ripartite tra concedente e concessionario.

Alla luce del quadro economico presentato in sede di gara e della stima degli introiti rilevata su base storica per le attività sportive del NEI, il Concessionario rimborserà al Comune di Monza le spese di gestione come di seguito indicato:

SPESE GENERALI	BASE D'ASTA _IVA ESCLUSA	STIMA _IVA ESCLUSA	OFFERTA AGGIUDICATA AL RIALZO PERCENTUALE SPESE GENERALI
PULIZIA - E UTENZE	30%	Pulizia € 54.000,00 + Utenze € 228.181,00	
		Tot € 281.181,00	

AMMORTAMENTO CESPITE 15% ammortamento cespite (stima annua globale 58.808).

Restano invece a totale carico del concessionario, oltre alle spese proprie di gestione del servizio le seguenti spese:

- diritti SIAE
- interventi di manutenzione ordinaria come da allegato D
- trattamento acque piscina
- acquisto prodotti chimici per piscina
- assistenza ai tornelli
- attrezzature/materiali di consumo.

Il rimborso al Comune di Monza delle spese di gestione di cui sopra avverrà con le seguenti modalità:

pagamento fisso della somma annua di € 67.483,44 piu' iva

in tre quote quadrimestrali da pagarsi a fine marzo, settembre e novembre di ciascun anno previa emissione di apposito titolo a cura dell'Ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi;

Tale somma è corrispondente all' 80% della quota parte , a carico del concessionario, dei consumi storici per UTENZE e PULIZIA ;

La somma residua annuale che il concessionario deve ulteriormente corrispondere ,sarà costituita dalla rimanenza sulla quota parte del 30% per rimborso UTENZE e PULIZIA , piu' la percentuale di rialzo aggiudicata .

Tale somma residua annua per rimborso UTENZE e PULIZIA , sarà pagata a consuntivo, nel termine di 90 giorni dall'esibizione al Concessionario, per ogni opportuna verifica, delle fatture emesse nei confronti del medesimo Comune in relazione alle predette spese.

E' fatta eccezione soltanto per il rimborso delle spese relative alla voce "AMMORTAMENTO CESPITE" che avverrà nel termine di 90 giorni decorrenti da ogni scadenza annuale del presente contratto.

Art. 16- penalità

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti il carente gradimento del servizio da parte degli utenti per lo scarso livello dei servizi o le prestazioni del personale incaricato, il Committente richiederà al Concessionario l'immediato intervento per le necessarie azioni correttive.

Inoltre il Committente, qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall'Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato, potrà applicare le seguenti penali:

- Per mancata attivazione giornaliera del servizio in piscina o nelle palestre o per mancata attivazione degli stessi di durata pari o superiore al 70% dell'orario previsto, si applica una penale pari a € 1.000,00, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune;
- Per accertata violazione, da parte degli uffici addetti ai controlli, della normativa in materia di corretto trattamento delle acque, si applica una penale pari a € 500,00 per ciascuna violazione accertata, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento derivante da eventuali conseguenti chiusure dell'impianto. Per accertata violazione deve intendersi la contestazione/notificazione, da parte degli organismi di controllo competenti, di verbale con applicazione di una sanzione (non verranno pertanto considerato in tal senso eventuali verbali di accertamento che si concludono soltanto con l'invito a rientrare nei parametri);
- Per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente atto in merito al personale, si applica una penale di € 250,00 per ogni eventuale contestazione dell'Amministrazione Comunale;
- Per mancato o tardivo riscontro alle lamentele dell'utenza, si applica una penale di € 200,00 per ogni caso;
- Per l'applicazione di tariffe difformi dalla tabella allegata al presente atto, si applica una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, si applica una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
- Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari dell'Amministrazione incaricati di vigilare sull'operato del Concessionario, si applica una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;

- Per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell' allegato D si applica una penale di € 50,00.
- Per ogni giorno di ritardo, oltre il 31 agosto di ogni anno, nella presentazione della documentazione amministrativa di cui all'art. 13, si applicherà una penale di € 50,00.

Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale di € 100,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

Art. 17 - esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 18 - risoluzione del contratto

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio :

- in caso di fallimento dell'impresa, scioglimento dell'ente o società contraente;
- quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.;
- in caso di mancata osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore del codice di comportamento adottato dal Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 16.07.2015;
- in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al successivo art.21 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Oltre ai casi di risoluzione sopraindicati, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:

1. mancato utilizzo di istruttori e/o bagnini e/o tecnici muniti delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte in capitolato;
2. mancato rispetto delle tariffe come determinate ai sensi del presente capitolato;
3. gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
4. applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria;
5. mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
6. interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio;
7. messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione;
8. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
9. sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
10. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.

Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.

Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto. In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 19- revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2. per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. .

La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Art. 20 - recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. al concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art.21 - obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (sub/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo del seguente conto corrente "dedicato" presso l'istituto bancario _____IBAN

Art. 22 - controversie

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

Art. 23 -norma transitoria

Nel periodo transitorio durante l'indizione e aggiudicazione dell'appalto, per la stagione sportiva 2016/2017 i corsi di nuoto, di motoria e di arrampicata saranno organizzati dal concessionario uscente per tutta la stagione sportiva, incassando le relative tariffe fino al 31.12.2016.

(rif. Allegati A1 , A2, A3)

Art. 24 - rinvio e norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 25- spese di registrazione

Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del contratto di concessione, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione viene stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'Affidatario deve produrre, preliminarmente, le prescritte polizze assicurative e la cauzione definitiva per tutta la durata contrattuale.

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue oppure di procedere a nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi farebbero carico al primo aggiudicatario.

ALLEGATI :

All. A1, A2 , A3,

All. A4 ,

All. A5 ,

All. C

All. scheda D